



REGIONE LAZIO

dal 1994 ti tutela

Regione Lazio Assessorato Tutela dei consumatori e semplificazione Amministrativa- Programma 2009 - Utenti e Consumatori, realizzato con i fondi della Regione Lazio.

La Felicità non è in vendita

TANTO MENO IN COMODE PICCOLE RATE

LA FELICITÀ NON È IN VENDITA

INTRODUZIONE

Un luogo comune vuole che i soldi facciano la felicità, ma i soldi danno veramente la felicità? Buona parte della popolazione mondiale è convinta di ciò, e di sicuro ognuno di noi pensa che avere una maggiore disponibilità economica garantisca maggiori opportunità.

Lo scopo che ci prefiggiamo è quello di dimostrare che l'equazione soldi = felicità è possibile solo se si conoscono i meccanismi che regolano l'utilizzo e il funzionamento dei diversi servizi finanziari disponibili. I soldi sono importanti per realizzare i nostri obiettivi di vita. Saperne di più ci permette di acquisire le competenze e le nozioni indispensabili per gestirli al meglio. Siamo bombardati da pubblicità che ci promettono vincite in grado di coprire le esigenze di tutto l'arco di vita di un uomo.

Tutti per lo meno una volta abbiamo giocato al lotto, al fantacalcio, comprato un gratta e vinci.

La ragione? La possibilità di modificare, attraverso la sorte, il corso della nostra vita.

La percentuale di coloro che vincono è bassa rispetto a tutte le persone che accedono alle varie lotterie. Le regole che determinano le vincite sono casuali e non bastano a coprire la richiesta quotidiana di soldi da parte degli esseri umani. Ogni giorno ognuno di noi utilizza un bancomat, acquista beni, richiede un finanziamento. L'accesso al credito è regolato dalle banche e da norme che è bene conoscere per poter ottenere dai soldi il massimo rendimento. Senza dover sperare nella sorte.

IL VALORE DEL RISPARMIO

L'art 47 della costituzione recita:

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Il risparmio è un atteggiamento virtuoso che offre la possibilità di affrontare le spese impreviste con la necessaria serenità. In questo periodo di profonda crisi economica, non è facile risparmiare anche se vi è un obiettivo ben preciso da raggiun-

gere. Al fine di poter disporre subito di un bene si ricorre al credito al consumo. In tale cornice, è ancora più importante fare spese oculate evitando sprechi e acquisti inutili, senza fare troppe rinunce.

Restando dentro le proprie possibilità. Possiamo dire che risparmiare è strettamente legato a consumare in maniera responsabile.

Quando acquistiamo un bene

poniamo attenzione ai processi produttivi, devono essere rispettosi dell'ambiente e della dignità umana.

evitiamo di acquistare prodotti con un packaging eccessivo

scegliamo i beni durevoli e anche l'abbigliamento evitando i prodotti "usa-e-getta".

informiamoci sul consumo energetico.

consideriamo l'impatto ambientale.

Queste piccole regole offrono un'immediata convenienza, sia in termini di vantaggi economici, sia in termini di salvaguardia dell'ambiente. Il consumo responsabile contribuisce ad attuare un'economia sostenibile.

LE BANCHE

Alla domanda "Affideresti il tuo denaro ad uno sconosciuto?" sappiamo che la risposta è scontata. Sappiamo cos'è e come funziona una banca? L'origine delle banche è antica se pensiamo che già i Sumeri e gli Assiro-Babilonesi facevano custodire i loro averi dai sacerdoti del tempio.

A dimostrazione del fatto che l'abitudine di conservare i propri averi in un luogo sicuro e di richiedere prestiti ad altri non è solo un'esigenza del nostro tempo. Le banche, come oggi le conosciamo, hanno un duplice scopo:

raccogliere e impiegare il risparmio

fornire mezzi di pagamento

Il loro è un ruolo d'intermediazione tra chi offre capitali (i clienti attraverso il risparmio), e chi li chiede (imprese, privati). Oltre a questo la banca offre una vasta gamma di servizi che vanno dalla custodia di valori in cassette di sicurezza, al supporto a operazioni finanziarie, all'emissione di titoli di credito.

Tali servizi vanno pagati.

La prima fonte d'entrata è rappresentata dai tassi d'interesse incassati da tutte le operazioni poste in essere dalla banca.

Il bilancio delle banche si sostiene con lo spread, la differenza fra il tasso di riferimento del mercato e il tasso applicato ai finanziamenti.

LA TRASPARENZA BANCARIA

Le banche periodicamente, e quando si verificano variazioni, sono obbligate ad inviare alla propria clientela una comunicazione contenente gli elementi essenziali del rapporto in essere. Le forme di comunicazione previste sono:

gli avvisi
i fogli informativi
i documenti di sintesi

Gli avvisi

Affissi nei locali aperti al pubblico servono ad informare i clienti sui diritti e gli strumenti a loro disposizione e a loro tutela. Vengono anche chiamati *Principali norme di trasparenza*.

I Fogli informativi

Obbligatori per tutti i contratti contengono le informazioni sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi legati all'operazione e al servizio erogati, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali e del servizio.

Le direttive vengono impartite dalla Banca d'Italia.

I Documenti di sintesi

Fornisce al cliente le informazioni principali sulle condizioni contrattuali ed economiche del servizio sottoscritto. Nel 1996 è stata creata l'*ABI*, l'Associazione Bancaria Italiana che ha elaborato il Codice di comportamento del settore e che detta regole precise sul risparmio, la concessione del credito e la fornitura di servizi d'incasso e pagamento.

LA REFERENZA CREDITIZIA

La referenza creditizia è la reputazione che il cliente ha presso il sistema bancario. È un elemento fondamentale quando si richiede un finanziamento.

Le referenze sono di due tipi:

positive
negative.

Positive: stanno a dimostrare un regolare pagamento delle rate ed una remissione certa del debito.

Negative: dimostrano insolvenze, morosità, ritardi. Essere considerati cattivi pagatori ha un effetto negativo all'accesso al credito e sulla vita finanziaria delle per-

sone, siano esse fisiche o giuridiche. Per questa ragione esistono i SIC i Sistemi d'Informazioni Creditizie, banche dati private consultate da banche e società operanti nel settore, per valutare la positività di una richiesta d'accesso al credito.

I Sic attivi in Italia.

Experian, CTC (Consorzio Tutela Credito), Crif e Assilea. Una particolare menzione bisogna fare del *Cai*, la Centrale d'allarme interbancaria. E' l'archivio informatico costituito presso la Banca d'Italia nel quale confluiscono le informazioni riguardanti irregolarità commesse dalla clientela nell'utilizzo degli assegni e delle carte di pagamento.

Le informazioni contenute possono riguardare sia i rapporti di credito per i quali si siano verificati inadempimenti, sia informazioni che attengono la vita finanziaria del richiedente.

L'utilizzo di queste informazioni consente di valutare il grado di affidabilità del cliente, prima di stipulare un contratto di finanziamento.

I dati trattati hanno carattere obiettivo, non vengono espressi cioè giudizi sulla persona, ci si basa solo sulle informazioni inerenti la sua anagrafe finanziaria.

Durata.

Queste informazioni possono essere conservate per periodi predefiniti allo scadere dei quali vengono cancellate automaticamente. I tempi variano a seconda della gravità. Quando i ritardi di pagamenti sono regolarizzati, le informazioni sono conservate per dodici mesi. Il ritardo non deve essere superiore alle due rate. Se il ritardo supera le due rate i tempi di conservazione si raddoppiano: non più dodici ma ventiquattro mesi.

Al contrario se i pagamenti non sono regolarizzati, le informazioni sono mantenute in banca dati per trentasei mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

LE FIGURE PROFESSIONALI NEL SETTORE CREDITIZIO

Non solo in banca possono essere acquistati i soldi ma anche attraverso le finanziarie, società che grazie ad un mandato ricevuto dal cliente si rivolgono alle banche per suo conto. Nello specifico due sono le categorie:

*gli agenti in attività finanziaria
i mediatori creditizi.*

Gli agenti in attività finanziaria.

Gli agenti in attività finanziaria sono le persone fisiche o giuridiche che su mandato degli intermediari finanziari promuovono e concludono contratti riconducibili alle attività finanziarie.

I mediatori creditizi.

Il mediatore è colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche, intermediari finanziari con la potenziale clientela per consentire la concessione di finanziamenti. Per poter svolgere l'attività è necessaria l'iscrizione in appositi albi. La mancata iscrizione è sanzionata amministrativamente e penalmente. L'Ente preposto alla vigilanza del settore è la Banca d'Italia.

I SERVIZI FINANZIARI

Abbiamo visto quanto le banche siano presenti nella nostra vita e come a mano a mano ad esse abbiamo demandato tutti i compiti per la gestione e l'utilizzo del denaro.

Ciò fa sì che le banche offrano una serie di servizi che ci consentono di utilizzare il denaro senza averlo materialmente nella nostra disponibilità.

Questi sono quelli di uso comune :

il conto corrente

l'assegno bancario

la cambiale

il mutuo

il credito al consumo

le carte di pagamento.

IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente ha un duplice scopo

*utilizzare il denaro attraverso i servizi offerti dalla banca
raccogliere i risparmi.*

In che modo è possibile utilizzare le somme presenti sul conto corrente?

Attraverso il bancomat o carta di debito, l'assegno bancario, i bonifici, i giraconti che sono delle disposizioni impartite volta per volta dalla banca. I conti corrente sono di diverso tipo e con caratteristiche e prezzi differenti. Il principale strumento di controllo è l'estratto conto.

In caso di errori il cliente ha il diritto di segnalarli alla banca ma deve farlo entro sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto.

Addebiti e accrediti.

Le somme che vengono versate o prelevate dal correntista vengono dette di accredito se a suo favore e di addebito nell'ipotesi opposta.

Data contabile, valuta disponibile, saldo.

La banca assegna tre tipologie di date (contabile, valuta e disponibile) la cui comprensione è significativa ai fini di un conveniente utilizzo del conto corrente.

La data contabile rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione.

La data valuta è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione.

La data disponibile indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

La differenza tra gli accrediti e gli addebiti sul conto corrente è detta saldo.

Le somme versate oppure prelevate vengono indicate in un documento riassuntivo che viene dalla banca inviato al domicilio del titolare del conto corrente. La legge stabilisce che tale documento abbia normalmente emissione trimestrale, per cui dobbiamo per tempo comunicare alla banca se ci occorre averlo tutti i mesi. In questo caso pagheremo le spese di invio del documento.

Questo documento riassuntivo è detto estratto conto. Contiene l'elenco di tutti i movimenti registrati dalla banca, su quel conto, nel periodo interessato. Per esempio 1 Marzo-31 Marzo oppure, se trimestrale, 01 Gennaio – 31 Marzo. Il giorno di inizio è generalmente il primo del mese se si tratta dell'estratto conto per l'invio ordinario.

È possibile richiedere direttamente allo sportello un estratto conto anche relativo ai soli movimenti registrati, per esempio, nell'ultima settimana. Questo tipo di documento, generalmente stampato su un comune foglio di carta A4, è alle volte privo delle indicazioni che indicano la banca.

Può avere carattere ufficioso e non ufficiale. Rappresenta, in buona sostanza, solo una lettura immediata di quanto riportato sul conto; è comunque esatto, ma può ancora variare.

Questa richiesta è considerata da alcune banche un lavoro extra e può costare anche qualche euro, pertanto è lecito domandarne il prezzo. L'estratto conto è il documento che indica quanti soldi avete depositati in banca e quanti ne avete ritirati. Ogni movimento ha l'indicazione della data e della causale, ovvero viene indicato l'importo, la data e il motivo.

Ad esempio: assegni, prelievi dal nostro sportello, prelievi su altro sportello, prelievi all'estero, per il quale normalmente si pagano commissioni. L'estratto conto può essere contestato in qualsiasi momento, ma si ritiene tacitamente approvato dalle parti (banca e correntista) al sessantesimo giorno dalla data di emissione. I numerosi estratti che avremo richiesto magari durante il trimestre, non cambiano la norma rispetto all'estratto conto riassuntivo del trimestre, per intenderci quello che viene inviato a casa.

Nell'estratto conto troveremo i nostri soldi riportati nella colonna dell'avere, quanto abbiamo speso invece sarà riportato nella colonna del dare (soldi dati).

Sempre nell'estratto conto riassuntivo mensile o trimestrale, troveremo indicati i costi per la tenuta del conto e per le operazioni POS o bancomat che hanno, per accordo, un costo. Difficilmente questi costi emergono negli estratti conti parziali che vengono richiesti allo sportello o tramite tasto apposito sul bancomat della banca.

Nell'estratto conto appaiono due date, servono per computare le valute. Ad esempio io emetto un assegno in data 03 Marzo 2010; il beneficiario di questo assegno lo porterà in banca il 15/03/2010. Per convenzione con la sua banca questo signore beneficiario avrà materialmente i soldi il giorno 16 se su piazza, ovvero il giorno 18 se fuori piazza. Spieghiamo meglio: su piazza è un assegno di banca che è emesso e lavorato nella stessa città dei due titolari di conto corrente e sarà quindi in valuta il giorno 16 Marzo. Se invece l'assegno è emesso da una banca che sta fisicamente a Firenze o a Viterbo e viene incassato su Roma, sarà in valuta il giorno 18 Marzo. In sostanza si potranno ritirare quei soldi il giorno 18 Marzo. Da qui abbiamo capito che la date indicano da una parte il giorno in cui avviene materialmente registrata l'operazione e dall'altra la data in cui per i correntisti decorrono le valute cioè i pagamenti effettivi. Torniamo al caso precedente.

Io che ho emesso l'assegno in data 03 Marzo 2010 lo pagherò effettivamente in valuta il giorno 03 Marzo 2010, mentre il prenditore, cioè colui il quale incasserà il mio assegno e che lo ha portato in banca il giorno 15 di Marzo, lo prenderà materialmente solo in data 16 Marzo. In questo periodo intermedio (nel caso specifico un solo giorno) questi soldi pochi o tanti saranno caricati in una zona, diciamo di limbo, tra la mia banca e quella dove è stato incassato l'assegno. Dal 03 Marzo 2010 al 15 a favore dei saldi attivi della banca che ha emesso l'assegno, e per un giorno a favore di quella che sta incassando l'assegno.

Se ci pensate è importante, per capire che i soldi devono essere sul conto effettivamente nella data di emissione del vostro futuro assegno dato in pagamento. Ed è importante sapere che non potrete incassare subito i vostri soldi contenuti nell'assegno il giorno stesso se non avete fondi a sufficienza, nel caso in cui non sia la banca nella stessa città. L'aver emesso un assegno senza fondi è causa di annullamento del rapporto di conto corrente con la vostra banca.

E' paragonabile ad una figuraccia formale con la banca domandarne il pagamento senza che ci sia ancora la valuta, cioè materialmente i soldi. Se vi dovesse servire di incassare subito i vostri soldi, potete fare una cosa. Recatevi alla banca indicata nell'assegno e fatelo alla stessa agenzia indicata. Lì potete domandare, è un vostro diritto che l'assegno vi sia pagato seduta tante.

L'assegno bancario.

L'assegno bancario è un ordine di pagamento scritto con il quale il cliente chiede alla propria banca di versare una somma di denaro ad un'altra persona che ne be-

neficerà. Un uso poco corretto di questo prodotto può esporre il cliente a rischi come furti, smarrimenti, contraffazioni oltre che il mancato rispetto degli obblighi contrattuali con le banche può determinare problemi con le banche fino all'interruzione del rapporto. Emettere assegni senza avere somme sufficienti sul proprio conto costituisce un illecito amministrativo punito con sanzioni pecuniarie e con il divieto di almeno sei mesi di emettere nuovi assegni di qualsiasi altra banca.

Requisiti formali.

L'assegno deve essere compilato in ogni sua parte:

Data e luogo d'emissione.

Informazione rilevante perché da quel momento chi lo riceve può incassarlo, oltre che per la banca che lo utilizza per registrare il pagamento sul conto corrente. L'indicazione di una data successiva a quella effettiva comporta dei rischi nel caso in cui chi emetta l'assegno non disponga di denaro sufficiente. Si parla di assegno post-datato ed è una pratica sottoposta a sanzioni.

Importo.

Va indicato due volte una volta in cifre, l'altra in lettere per evitare che ci siano discordanze.

Beneficiario.

L'indicazione del beneficiario consente a chi emette l'assegno di individuare con precisione la persona a favore della quale viene disposto il pagamento. La clausola non trasferibile consente di escludere chiunque altro non sia l'intestatario dall'incasso dell'assegno. Questo evita che l'assegno circoli tra troppe persone sconosciute a chi l'ha emesso.

Firma.

L'assegno deve essere firmato da chi lo emette e vale come ordine alla banca d'effettuare i pagamenti. E' preferibile utilizzare inchiostro indelebile per evitare alterazioni.

Obblighi di custodia.

Particolare attenzione deve essere prestata alla conservazione del libretto degli assegni e comunicare immediatamente alla banca il furto o lo smarrimento dello stesso.

Senza queste segnalazioni potrebbero essere addebitati al cliente pagamenti eseguiti dalla banca in buona fede.

LA CAMBIALE

La cambiale è un titolo di credito che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una determinata somma alla scadenza indicata.

Contenuto della cambiale.

Nella cambiale devono esserci:

*la denominazione di cambiale
l'ordine incondizionato di pagare una determinata somma
l'indicazione della scadenza e del luogo del pagamento
il nome della persona o all'ordine di chi deve farsi il pagamento
l'indicazione del luogo e della data dove la cambiale è emessa
la sottoscrizione di chi emette la cambiale.*

Nel caso in cui manchi uno dei dati esposti, il documento non ha il valore di cambiale.

Scadenza della cambiale.

La cambiale può essere emessa:

a vista

a certo tempo vista

a certo tempo data

a giorno fisso.

Altre scadenze sono nulle. In mancanza di indicazioni la scadenza si intende “a vista”.

IL PROTESTO.

Il protesto è la constatazione del mancato pagamento dell'obbligazione incorporata in un titolo di credito. Gli effetti sono diversi a secondo del titolo di credito. Nel caso di assegni, bancari o postali, il debitore viene inserito in Cai per sei mesi. Contestualmente viene applicata una sanzione amministrativa, evitabile con il pagamento dell'assegno entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

Infine s'inscrive il protestato nel registro informatico dei protesti, presso le Camere di Commercio, per cinque anni.

Decorso i cinque anni la cancellazione è automatica. Se si vuole ottenere prima la cancellazione, decorso un anno e un giorno dal protesto, bisogna presentare istanza di riabilitazione al Tribunale allegando la quietanza del pagamento dell'assegno con la firma autenticata.

Analoga procedura è prevista per la cambiale, solo che in questo caso per la riabilitazione cambiaria provvederà la Camera di Commercio non il Tribunale. Non è prevista la sanzione amministrativa né la revoca.

Il mutuo bancario.

Il mutuo bancario è una delle forme di finanziamento più diffuse e viene utilizzato per effettuare l'acquisto o la ristrutturazione di casa. La banca trasferisce al richiedente una certa quantità di denaro che dovrà essere restituito con gli interessi.

L'adempimento avviene gradualmente attraverso versamenti che possono essere mensili, annuali. La particolarità rispetto alle altre forme di finanziamento è dovuta dal fatto che la banca costituisce una garanzia sul bene, un'ipoteca, che rende questo tipo di finanziamento meno oneroso degli altri. I mutui si distinguono in base alla tipologia di tasso d'interesse applicato.

Il tasso può essere:

fisso
variabile
misto

Tasso fisso.

Il mutuo è detto a tasso fisso quando, una volta scelto, non si modifica per tutta la durata del contratto. La rata resta costante indipendentemente dal costo del denaro.

Tasso variabile.

Il mutuo è detto a tasso variabile quando la misura per il calcolo degli interessi si modifica nel tempo in funzione dell'andamento del costo del denaro. La variazione segue quella registrata dall'indice cui il tasso è stato agganciato in fase di stipula l'Euribor.

In questo caso viene meno la certezza della rata e al momento dell'accensione non è possibile valutare con esattezza il costo dell'operazione. Questo tipo di mutuo espone a rischi d'incremento della rata in virtù del maggior costo del denaro. Anche se visto che la misura del tasso è inferiore a quello fisso, la rata iniziale risulta inferiore in maniera significativa rispetto a quella derivante dall'applicazione del tasso fisso.

Tasso misto.

Il mutuo è detto misto quando consente al mutuatario di passare da una rata costante ad una variabile e viceversa nell'arco di tempo in cui il mutuo è posto in essere.

La cessione del quinto.

La cessione del quinto è una forma di credito al consumo non finalizzata all'acquisto di un bene o servizio specifico. Nata per i dipendenti pubblici ed estesa ai pensionati e ai dipendenti privati, riconosciuta come diritto, consente al lavoratore di stipulare un contratto con un terzo, una società finanziaria di norma, a cui alienare un quinto del proprio stipendio in cambio di denaro, previa comunicazione ed autorizzazione del proprio datore di lavoro ed in caso di pensionati del proprio ente previdenziale.

È ritenuta un mutuo perché in questo caso la banca ipoteca i soldi che il lavoratore guadagnerà nell'arco di tempo in cui il contratto è stipulato. Un ruolo fondamentale assume l'assicurazione. L'assicurazione è importante nella stipula di questo contratto e in caso di morte dell'intestatario, di perdita di lavoro, di fallimento dell'impresa, il contratto si considera sciolto. Ha di regola una durata compresa tra i 2 e 10 anni, ma generalmente la durata prescelta prevede il pagamento di 60 o 120 rate mensili.

IL CREDITO AL CONSUMO

Per credito al consumo s'intende il credito concesso nella forma del prestito dalle banche e dagli intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari possono come le banche concedere credito in varie forme anche se a differenza delle banche non possono raccogliere depositi.

Il credito al consumo serve a soddisfare l'esigenza, attraverso un finanziamento, dell'acquisto di beni o servizi di natura personale.

È un contratto in base al quale si concede un credito sotto dilazione di pagamento e impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo. La rata è la somma che il cliente versa alla banca o all'intermediatore finanziario per la restituzione del prestito. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi, in base al tasso di interesse praticato. I tassi di riferimento sono il *Tan* e il *Taeg* e sono entrambi espressi in percentuale. Il *Tan*, tasso annuo nominale, è il tasso d'interesse da corrispondere annualmente. Sta ad indicare solo gli interessi che devono essere restituiti e analizza solo il tasso di riferimento delle rate. Il *Taeg*, tasso annuo effettivo globale, indica il costo effettivo del finanziamento e viene chiamato anche ISC indice sintetico di costo. Il *Taeg* include oltre agli interessi, anche gli altri oneri del finanziamento quali:

le spese per l'apertura dell'istruttoria della pratica

le spese d'incasso della rata

i costi d'intermediazione

i costi d'assicurazione obbligatoria sul finanziamento

gli oneri accessori

La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita dal contratto stesso.

Il cliente deve ricevere copia del contratto pena la nullità del contratto stesso e ha sempre la facoltà di restituire il prestito in via anticipata.

Nel caso d'estinzione anticipata è tenuto al solo pagamento del capitale residuo, degli interessi e degli oneri maturati fino a quel momento e se previsto dal contratto al pagamento al creditore, di un compenso non superiore all'1% del capitale residuo.

LE CARTE DI PAGAMENTO

Le carte di pagamento sono carte di plastica che consentono di effettuare pagamenti senza l'utilizzo del contante.

Il primo ad introdurre nel 1730, la rateizzazione del pagamento fu Christopher Thomson, un mercante di mobili.

Decise di concedere il pagamento rateizzato a chi non poteva permettersi di acquistare i suoi prodotti con un unico versamento di denaro.

Questo sistema di credito continuò ad essere utilizzato dai mercanti per tutto il diciottesimo ed il diciannovesimo secolo.

Nel 1914 diverse società tra cui la Western Union introdussero una carta metallica, fornita ai clienti più importanti per consentire il pagamento rateizzato dei servizi. Fino alla seconda guerra mondiale questo sistema non prevedeva pagamento d'interessi.

Con il boom economico crebbe la richiesta dei beni di consumo e di conseguenza anche l'evoluzione di questo sistema di credito con l'aggiunta di interessi ai pagamenti. Nel 1950 nasce la Dinner Club Inc, la prima vera carta di credito indirizzata principalmente agli uomini d'affari.

Le prime carte di credito bancarie vennero emesse dalla Franklin National Bank di New York nel 1951 che chiamò la sua carta di credito Charge it Card.

Erano schede di plastica su cui venivano incisi i dati del titolare.

Nel 1958 la Bank of America introdusse la prima carta di credito revolving, in seguito nacquero la carta Bankamericard, la MasterCharge. Verso la metà degli anni settanta Bankamericard cambiò il nome in Visa e la Masterchange diventò Mastercard.

Le carte di pagamento vengono tradizionalmente distinte in

carte di credito

carte prepagate

carte revolving

carte di debito

CARTE DI CREDITO

Le carte di credito classiche sono una forma di pagamento che consente di acquistare beni e pagare servizi senza utilizzare il contante. Sono anche dette con rimborso a saldo e consentono spese entro massimali mensili definiti nel contratto stipulato con la banca. Superati i limiti la carta non può più essere utilizzata.

La carta di credito classica prevede il raggruppamento delle spese effettuate nell'arco del mese con un unico addebito che viene saldato il quindicesimo giorno o alla fine del mese successivo in un'unica soluzione o a rate. Dopo tale operazione viene ripristinato il credito mensile previsto dal contratto. La carta ha un costo annuale che va pagato alla banca per il mantenimento del servizio di credito.

LE CARTE PREPAGATE

Le carte prepagate si basano sul caricamento preventivo di denaro da parte del titolare. Possono essere considerate carte di debito. Le carte prepagate sono sia nominative sia anonime, in questo caso possono essere ricaricate una sola volta. Il meccanismo di ricarica è simile a quello delle ricariche dei cellulari. Sono particolarmente utilizzate dai giovani, da chi fa acquisti in rete. E' previsto un limite d'importo, variabile a secondo della carta prescelta, non è un massimale come per le carte di credito, rappresenta solo l'importo massimo caricabile sulla carta. Non è previsto un canone annuale ma solo una tantum un costo per l'attivazione da corrispondere all'istituto di credito che ha rilasciato la carta. Le prepagate restano valide fino alla scadenza riportata sulla tessera.

LE CARTE REVOLVING

Le carte revolving mettono a disposizione dell'utente una riserva di denaro da poter utilizzare per effettuare acquisti o prelievi di contante e permettono a chi li possiede di restituire il debito accumulato a fine mese attraverso le rate. Questa carta è chiamata revolving perché ogni volta che il cliente la usa attinge ad una riserva di denaro che si rigenera attraverso le rate. La rata minima viene scelta dal cliente quando sottoscrive il contratto. La rata può essere fissata in percentuale o in valore assoluto. Il limite di spesa è legato all'affidabilità finanziaria del cliente.

Gli interessi delle carte revolving sono calcolati in base al Tan e al Taeg.

Le revolving sono mezzi di finanziamento più che mezzi di pagamento e quindi il loro costo è piuttosto alto.

LE CARTE DI DEBITO O BANCOMAT

Meglio conosciuta come carta Bancomat è definita carta di credito perché i pagamenti e i prelievi attraverso tale carta, sono addebitati in tempo reale o con poche ore di ritardo sul conto corrente del titolare. Consente di effettuare prelievi di con-

tante 24 ore su 24 presso gli sportelli automatici in Italia e all'estero ed effettuare acquisti presso gli esercizi convenzionati attraverso i Pos. La sicurezza è garantita da un codice segreto. E' uno strumento di uso quotidiano, il tetto spesa prelievo giornaliero è fissato in autonomia dalla banca in funzione del profilo del cliente. Gli acquisti effettuati con il bancomat non prevedono commissioni. Le carte di debito hanno un canone annuo e spesso l'addebito è compreso nelle spese fisse di tenuta di conto corrente.

L'IMPRENDITORIA GIOVANILE

A sostegno dei giovani ci sono diverse leggi che consentono di accedere ad appositi finanziamenti per avviare un'impresa. Ogni anno una larga parte dei finanziamenti messi a disposizione dagli enti pubblici Italiani e dalla Comunità Europea non vengono richiesti ed utilizzati. Quindi, se vuoi metterti in proprio, verifica se hai i requisiti per accedere alle opportunità offerte.

La legislazione in materia

Legge 95/95

La legge 95/95 è applicata sui territori individuati dalla Commissione dell'Unione Europea in quanto aree in ritardo di sviluppo, in declino industriale o aree rurali svantaggiate (obiettivi 1, 2 e 5b), ovvero l'intero Sud d'Italia e larga parte dei territori del Centro-Nord. Si rivolge a "nuove società costituite in maggioranza sia numerica che di capitali da giovani di età tra i 18 e i 29 anni ed a nuove società costituite interamente da giovani tra i 18 e i 35 anni" e finanzia progetti d'impresa che possono prevedere un investimento fino a 2.582.000 €.

La percentuale del finanziamento erogato varia a seconda delle zone di applicazione fino ad un massimo del 90% sul totale degli investimenti ammessi.

Di massima il contributo viene erogato per il 50% circa a fondo perduto, mentre la rimanente parte dovrà essere restituita a tasso agevolato.

Prestito d'onore.

Il Dlgs. 185/2000, è applicato sull'intero territorio nazionale, per consentire la nascita di nuove attività imprenditoriali - sia societarie sia individuali - per le seguenti categorie di impresa: *microimprese* - attività imprenditoriale di piccole dimensioni in forma di società di persone nei settori della produzione di beni o di servizi.

Investimenti ammissibili fino ad un massimo di euro 129.114 €. Le agevolazioni prevedono sia un contributo a fondo perduto il 50% circa, sia un finanziamento agevolato per la restante parte.

Inoltre, nel primo anno di attività, è previsto un contributo a fondo perduto per co-

prire le spese in conto gestione fino a 12.000 euro. *attività di Franchising* – Finanziamenti agevolati per attività in franchising (contributo a fondo perduto 50% e finanziamento agevolato 50%). lavoratori autonomi- ditte individuali in qualità di lavoratori autonomi per i settori riguardanti produzione di beni, fornitura di servizi, commercio.

Investimenti ammissibili fino ad un massimo di euro 25.823 (contributo a fondo perduto 50% e finanziamento agevolato 50%). Inoltre, nel primo anno di attività della società è previsto un contributo a fondo perduto per coprire le spese in conto gestione fino a 5.165 euro.

Legge 236/93

Le agevolazioni sono destinate alle nuove società o cooperative costituite in maggioranza da giovani di età tra i 18 e i 29 anni o interamente da giovani tra i 18 e i 35 anni.

I giovani devono essere residenti alla data del 1° gennaio 1994 nei territori di applicazione della legge.

I territori di applicazione della legge, dove devono avere sede legale, amministrativa e operativa le neo-società o cooperative, sono i territori individuati dalla Commissione dell'Unione Europea in quanto aree in ritardo di sviluppo, in declino industriale o aree svantaggiate (obiettivi 1, 2, e 5b). Si tratta in pratica dell'intero sud e di buona parte dei territori del centro nord.

Le società di nuova costituzione possono essere:

società in nome collettivo (s.n.c.)

società semplici (s.s.)

società in accomandita semplice (s.a.s.)

società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

società per azioni (s.p.a.)

società a responsabilità limitata (s.r.l.)

società cooperative e minicooperative

Sono consentiti investimenti fino a circa 500 mila euro. Nei finanziamenti per l'investimento, il finanziamento è costituito da contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato concessi entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea.

Legge 215/92

Si rivolge a Imprese individuali nelle quali il titolare è una donna, società cooperative e di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, società di capitali le cui quote spettino in misura non inferiore ai 2/3.

I finanziamenti possono essere concessi nei settori industria, artigianato, agricoltura,

commercio, servizi e turismo, per avvio di nuove attività, acquisizione di attività preesistenti, progetti aziendali innovativi, acquisizione di servizi reali.

Una parte del finanziamento sarà concesso a fondo perduto e una parte a tasso agevolato da restituire in 10 anni.

Inoltre segnaliamo:

Legge 488/92 per la creazione e lo sviluppo di imprese nel settore dell'industria, del commercio e del turismo;

Legge 135/97 La legge si rivolge ai giovani che intendono diventare imprenditori agricoli subentrando ad un parente entro il secondo grado (genitori, nonni, fratelli/sorelle) nella conduzione dell'azienda agricola;

Legge 448/98 La legge si rivolge alle cooperative sociali che presentano una quota pari almeno al 30% di soggetti svantaggiati.

IL FALLIMENTO

Un imprenditore incapace di far fronte alle proprie obbligazioni è dichiarato fallito (Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267).

Il fallimento è una procedura disposta dall'autorità giudiziaria, volta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, al fine di distribuire il ricavato tra i creditori secondo il criterio della par condicio, fatte salve le cause legittime di prelazione. Il Tribunale fallimentare, del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, è l'organo principale investito dell'intera procedura.

Tutti i suoi provvedimenti sono pronunciati per decreto.

In particolare:

*nomina il Giudice Delegato nonché il curatore, sorvegliandone l'operato e potendoli sostituire per giustificato motivo
opera sostituzioni nel comitato dei creditori su richiesta dei creditori
decide controversie che esulano dalla competenza del giudice delegato o in caso di reclamo contro gli atti di quest'ultimo
può chiedere in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti al fallito, al comitato dei creditori ed al curatore.*

Il Giudice Delegato (G.D.) ha compito di vigilare e controllare sulla regolarità della procedura.

Il curatore fallimentare amministra il patrimonio fallimentare sotto la vigilanza del comitato dei creditori e del Giudice Delegato.

Il Comitato dei Creditori vigila sull'operato del curatore e ne propone la revoca, au-

torizza gli atti. Il fallimento ha effetti patrimoniali (lo spossessamento dei beni) e personali (limitazione dei diritti civili). Tuttavia, con l'entrata in vigore del D.Lgs. del 9 gennaio 2006, sono stati abrogati il pubblico registro dei falliti e la perdita dell'elettorato attivo.

LA BANCAROTTA

La bancarotta è un reato connesso con il fallimento; può essere *semplice* o *fraudolenta*. Di bancarotta fraudolenta (art 216 RD 267/1942) è chiamato a rispondere l'imprenditore fallito che dolosamente:

abbia dichiarato o riconosciuto delle passività inesistenti, o distrutto, occultato, distratto o dissipato i suoi beni, per arrecare danno ai creditori, prima o durante il fallimento; abbia sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte, prima del fallimento, per procurare danno ai creditori o per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o abbia tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del reale movimento degli affari;

abbia eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione, al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri prima o durante la procedura fallimentare.

Per i primi due punti è prevista una pena di reclusione da 3 a 10 anni. Per il terzo punto da 1 a 5 anni.

Pena accessoria è l'inabilitazione per 10 anni all'esercizio dell'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

La Bancarotta semplice (art. 217 RD 267/1942) è chiamato a rispondere l'imprenditore fallito che: *abbia conseguito spese sproporzionate alla sua condizione economica; abbia impiegato gran parte del proprio patrimonio in operazioni puramente aleatorie; abbia compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; abbia aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra forma di colpa grave; non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento (o dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata) non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, oppure li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta* - questi casi la pena va da sei mesi a due anni di reclusione.

Pena accessoria è l'inabilitazione per 2 anni all'esercizio dell'impresa e l'incapacità, per il medesimo periodo, di esercitare uffici direttivi presso altra impresa.

Siti utili

<http://www.studenti.it/lavoro/imprenditoriagiovanile/>

Il sito raccoglie articoli di approfondimento sull'imprenditoria giovanile, sul percorso da seguire per registrare un'impresa, per richiedere e accedere ai finanziamenti, e molto altro.

<http://www.imprenditoriagiovanileonline.it/>

Pubblica la normativa a sostegno dell'imprenditoria giovanile, anche in campo agricolo, e dell'imprenditoria femminile, i finanziamenti e l'iter per costituire un'impresa.

http://www.coldiretti.it/canali/imprenditoria_giovanile.asp

Informazioni e consigli utili per i giovani che hanno un progetto imprenditoriale, i contributi europei e i finanziamenti regionali.

<http://www.arealavoro.org/legge-imprenditoria-giovanile.htm>

In questo sito trovate una semplice e pratica spiegazione della legge 95 del 1995, sui finanziamenti e le agevolazioni all'imprenditoria giovanile.

<http://www.farsiprossimo.org/Informagiovani/lavoro/imprenditoriagiovanile.htm>

Sito che pubblica i bandi regionali e provinciali per l'assegnazione di contributi ai giovani che vogliono avviare un'impresa.

<http://www.cameradicommercio.it/>

Sul sito ufficiale delle Camere di Commercio d'Italia, trovate informazioni su come avviare e gestire un'impresa, i bandi per i contributi e i finanziamenti all'imprenditoria giovanile e femminile.



L'**A.I.R.P.** è un'associazione di volontariato, senza scopo di lucro, fondata dal presidente Italo Santarelli.

Iscritta alla Prefettura di Roma, al n° 4, come Associazione Antiusura, riconosciuta dalla Regione Lazio, dal 1994 si batte per la modifica dell'attuale sistema di credito per difendere Artigiani - Commercianti - Piccoli e Medi Imprenditori - Privati Cittadini che sono entrati nel tunnel della disperazione senza una via d'uscita.

AIUTACI A TUTELARE ED AIUTARE LE FAMIGLIE CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DRAMMATICHE

www.airp.it - airponlus@libero.it

Sede legale: Viale Carlo Felice, 77 - 00185 Roma

Sede operativa: Via Giacinto Mompiani, 2 - 00192 Roma
Tel./Fax 06.54224987

Sede provinciale: Via Cairoli, 29 - 00041 Albano Laziale
Tel. 06.9322817 - Fax 06.93260272